

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	SCAMBI DI PARTECIPAZIONI - Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
04	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale
07	PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti
09	Leggi In evidenza

SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Operazioni domestiche - Conferimento di partecipazioni - Novità del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES" attuativo della L. 111/2023) - Chiarimenti (circ. Assonime 29.4.2025 n. 10)

La circ. Assonime 29.4.2025 n. 10 è il primo di una serie di contributi dell'Associazione dedicati all'analisi delle novità introdotte dal DLgs. [192/2024](#). Il documento si concentra, in particolare, sulle modifiche apportate alla disciplina fiscale dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni.

Trasferimento dell'avviamento alla società conferitaria

Una prima questione riguarda l'avviamento che, per effetto della riforma, deve seguire l'azienda conferita. Secondo Assonime, la modifica dovrebbe superare la posizione dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. [8/2010](#), § 2), non solo con riferimento all'IRES, ma anche con riferimento all'IRAP.

La circolare si sofferma anche sulla decorrenza della nuova disciplina, la quale trova applicazione con riferimento ai conferimenti d'azienda effettuati a partire dal 31.12.2024 (data di entrata in vigore del DLgs. [192/2024](#)). Poiché la modifica non è stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica, Assonime sottolinea che non è possibile attribuirle efficacia retroattiva. Tuttavia, si evidenzia che la modifica in commento è chiaramente orientata a superare un'incertezza interpretativa generata dall'Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, l'intervento legislativo può costituire un argomento logico-sistematico a favore dell'interpretazione contraria a quella sostenuta in passato dall'Amministrazione finanziaria.

Conferimento di partecipazioni qualificate

In tema di conferimento di partecipazioni qualificate di cui all'[art. 177](#) co. 2-bis del TUIR, nella circolare si osserva che la nuova disposizione, diretta ad equiparare i conferimenti a favore di *holding* unipersonali con quelli effettuati a favore di *holding* familiari, comporta che debba essere considerata fisiologica e non censurabile l'ipotesi in cui, successivamente al conferimento effettuato in una società posseduta da un solo soggetto conferente, la compagine societaria della conferitaria si ampli mediante l'ingresso di familiari del conferente.

Conferimento di partecipazioni qualificate detenute in società holding

Particolarmente articolata è la parte della circolare dedicata ai conferimenti di partecipazioni in società *holding*. La nuova disciplina stabilisce che le *holding* debbano essere individuate facendo riferimento ai criteri previsti dall'[art. 162-bis](#) co. 1 lett. b) o c) n. 1 del TUIR.

Dato che la norma fa riferimento ai conferimenti di partecipazioni in società che si qualificano come *holding* al momento del conferimento, si pone il dubbio se occorra applicare il test di prevalenza sulla base di un apposito bilancio infrannuale da predisporre alla data di effettuazione del conferimento. Secondo Assonime, tale soluzione sarebbe difficilmente conciliabile con le esigenze di semplificazione che ispirano l'intervento normativo, in quanto comporterebbe ulteriori adempimenti rispetto a quelli ordinariamente richiesti per l'individuazione delle *holding*. Inoltre, i dati contabili risultanti da un bilancio infrannuale non sarebbero comunque idonei a qualificare la società come *holding*, poiché l'[art. 162-bis](#) del TUIR fa esclusivo riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Coerentemente con questa impostazione, è da rilevare che, secondo la relazione illustrativa, per "ultimo bilancio approvato" deve intendersi il bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data del conferimento, anche se approvato successivamente.

Un ultimo aspetto che è opportuno segnalare riguarda la definizione delle partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo del test di prevalenza. Secondo Assonime, per quanto riguarda le partecipazioni possedute indirettamente dalla *holding*, sembrerebbe più corretto attribuire loro un peso da calcolarsi in rapporto alla percentuale del patrimonio netto contabile delle partecipate, piuttosto

che sulla base del valore contabile della partecipazione.

Tale interpretazione si fonda sul fatto che il valore contabile della partecipazione rappresenta già una quota di patrimonio netto della società partecipata: applicare nuovamente la percentuale partecipativa ai fini del calcolo del test condurrebbe a una duplicazione dei valori, rendendo il dato "poco significativo". Una simile interpretazione, secondo la circolare, richiederebbe una modifica al co. 2-ter dell'[art. 177](#) del TUIR.

art. 175 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 176 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 177 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2025 - "Focus Assonime su conferimenti di azienda e partecipazioni" - Cotto - Sgattoni

Il Sole - 24 Ore del 30.4.2025, p. 30 - "Partecipazioni, conferimenti estesi anche alle società di persone" - Germani A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Conferimenti - Conferimento di partecipazioni" - Sanna S.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Conferimenti - Conferimento d'azienda" - Alberti P. - Odetto G. - Sgattoni C.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

[Disposizioni generali](#) - [Oneri detraibili](#) - [Superbonus](#) - [Titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori - CILA-S ai fini del superbonus](#) - [Cause di decadenza \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 29.4.2025 n. 122\)](#)

Con la risposta a interpello 29.4.2025 n. [122](#), l'Agenzia delle Entrate si è occupata degli errori nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020, che determinano la decadenza dal *superbonus*.

Nel caso di specie, il contribuente istante chiedeva se l'aver omesso di compilare il riquadro "F" della CILA-S, presentata dopo che l'edificio è stato sanato "*prima dell'inizio dei lavori con apposita pratica presentata in Comune rendendolo legittimo ai fini urbanistici e catastali*", determini la decadenza dal *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Titolo abilitativo per gli interventi superbonus

Ai sensi del co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, gli interventi di cui al medesimo art. 119 (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con l'esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici) "*costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)*".

Il riquadro "F" della CILA-S è quello in cui devono essere rilasciate le attestazioni previste dal secondo periodo del co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, ossia alternativamente:

- per gli immobili la cui costruzione è stata completata in data successiva all'1.9.67, l'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;
- l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all'1.9.67.

Queste attestazioni, nella CILA-S, "sostituiscono" di fatto l'attestazione di stato legittimo dell'immobile che il tecnico abilitato presentatore del titolo edilizio è tenuto a rilasciare nel caso di presentazione degli "ordinari" titoli edilizi e non è tenuto invece a rilasciare quando presenta una CILA-S di cui al co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

In ragione di ciò, il proponente l'istanza auspicava che, laddove lo stato legittimo dell'immobile fosse comunque sussistente e comprovabile (nel caso di specie, come si è detto, perché si era proceduto a sanatoria "*prima dell'inizio dei lavori con apposita pratica presentata in Comune rendendolo legittimo ai fini urbanistici e catastali*"), l'omesso rilascio delle attestazioni "sostitutive"

sulla CILA-S potesse non pregiudicare la possibilità di beneficiare del *superbonus*.

Cause di decadenza dal *superbonus*

Per gli interventi che beneficiano del *superbonus* e rientrano anche nell'ambito di applicazione del co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, il secondo periodo del medesimo co. 13-ter "circo-scrive" i presupposti che possono determinare la decadenza dal beneficio fiscale, ai sensi dell'[art. 49](#) del DPR 380/2001, a quelli tassativamente elencati dalle lett. a) - d).

In particolare, la decadenza dei benefici fiscali (ossia del *superbonus*) ex [art. 49](#) del DPR 380/2001, potrà aver-si "esclusivamente nei seguenti casi":

- mancata presentazione della CILA;
- realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
- assenza, nella CILA, dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell'immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell'immobile è stata completata *ante* 1.9.67 (cioè appunto le attestazioni alternative che devono essere rilasciate mediante la compilazione del quadro "F" del modello di CILA-S);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al co. 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del *superbonus* sulle spese.

Pertanto, stante il tenore della norma, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione *superbonus* decade nel caso in cui non sia stato compilato il quadro "F" della CILA-S, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020, anche se l'immobile oggetto degli interventi si trova in stato legittimo comprovabile.

Fruizione dei bonus "ordinari" e plusvalenza dalla cessione

Nel caso in cui sussistano tutti i relativi presupposti, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ammette che si possa a quel punto beneficiare delle detrazioni "ordinarie" (dopo aver regolarizzato "*la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa*").

La risposta n. [122/2025](#), infine, osserva correttamente che stante la decadenza dal *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, la cessione dell'immobile non rientra nel disposto dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b-bis) del TUIR (che prevede si generi plusvalenza quando la cessione avviene nel decennio successivo all'ultimazione dei lavori), quanto, eventualmente, nella lett. b) del medesimo art. 67.

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.4.2025 n. 122

Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2025 - "Si decade dal *superbonus* senza la compilazione del quadro F della CILAS" - Zanetti - Zeni

ACCERTAMENTO

[Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024 - Proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 - Novità del DM 28.4.2025](#)

Il DM [28.4.2025](#) definisce la metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024. In linea con la previsione dello schema di DLgs. correttivo (attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari), non sono più contemplati tra i potenziali beneficiari del CPB i soggetti in regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#).

Il decreto, anticipato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e attualmente in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si aggiunge ai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. [172928](#), che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e 24.4.2025 n. [195422](#), che ha definito le modalità di trasmissione del predetto modello e della revoca dell'adesione alla proposta.

Criteri per la determinazione della proposta

La metodologia è analoga a quella definita per il CPB 2024-2025 dal DM [14.6.2024](#). La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2024, vengono previsti i seguenti passaggi:

- la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile;
- la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- il confronto con valori di riferimento settoriali;
- il criterio di formulazione della base imponibile IRAP;
- la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei due anni oggetto di concordato.

Eventi eccezionali per la cessazione del concordato

All'art. 4 del decreto viene confermata l'applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall'art. 4 del DM 14.6.2024 che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti. Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Riduzione della proposta per eventi eccezionali

Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025/2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.

art. 9 DLgs. 12.2.2024 n. 13

DM 28.4.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2025 - "Fissati i criteri di calcolo di reddito e valore della produzione per il CPB 2025-2026" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 30.4.2025, p. 30 - "Il concordato preventivo riparte dagli Isa 2024" - Pegorin L. –

Ranocchi G.P.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2025 - "Concordato preventivo biennale a tutto campo nei modelli dichiarativi" - Girinelli - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2025 - "Approvate le modalità di invio del modello CPB 2025-2026" - Girinelli - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Modello CPB 2025-2026 - Modalità di trasmissione (provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422)

Con il provvedimento 24.4.2025 n. [195422](#), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione del modello CPB 2025-2026, da utilizzare per aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.

Modalità di trasmissione

Il modello CPB 2025-2026, approvato con il provvedimento 9.4.2025 n. [172928](#), deve essere utilizzato, al pari dello scorso anno, per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; secondo

quanto indicato sia nelle relative istruzioni alla compilazione, sia nel provvedimento [24.4.2025](#), l'invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI (a tal fine, sono stati modificati sia i modelli REDDITI, sia le relative istruzioni).

Trasmissione in via autonoma

In caso di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB", inserita nella sezione "Tipo di dichiarazione" all'interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:

- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato.

Trasmissione con il modello REDDITI

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, tenendo tuttavia presente che l'adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo attualmente all'esame delle commissioni competenti di Camera e Senato).

Revoca

Il provvedimento [24.4.2025](#) introduce inoltre la possibilità di revocare l'adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito".

L'invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, dovrà essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

Risposta interpello Agenzia Entrate 16.4.2025 n. 109

Il Sole - 24 Ore del 28.4.2025, p. 18 - "Cpb bloccato dalle operazioni straordinarie" - Gavelli

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Svolgimento di altra attività durante la malattia - Assenza di pregiudizio della guarigione - Illegittimità - Oneri probatori (Cass. 28.4.2025 n. 11154)

Con l'ordinanza 28.4.2025 n. [11154](#), la Cassazione ha statuito che lo svolgimento di altre attività da parte del lavoratore assente per malattia può assumere un rilievo disciplinare in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà; ciò, anche quando l'attività svolta, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'infermità, nonché alle mansioni esercitate nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente.

Fatti di causa

Un lavoratore presentava ricorso avverso il licenziamento a lui irrogato per aver svolto, durante l'assenza per malattia, attività ludiche, esponendosi in tal modo al rischio di peggiorare le proprie condizioni di salute. La Corte d'Appello, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo sussistente una sproporzione tra sanzione e infrazione disciplinare, con conseguente applicazione dell'[art. 18](#) co. 5 della L. 300/70. Nel dettaglio, il giudice di merito aveva accertato che le numerose attività compiute dal lavoratore, senza l'utilizzo di qualsivoglia protezione all'arto il cui infortunio aveva determinato l'assenza per malattia, avevano esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute dello stesso; ciò anche in considerazione, da un lato, delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto e, dall'altro, dalla diagnosi ricevuta.

A fronte di queste premesse, tuttavia, la Corte d'Appello giungeva a dichiarare il licenziamento illegittimo, rilevando come il datore non avesse fornito la prova del concreto aggravamento della malattia derivante dalla "disinvoltata e pericolosa" condotta del lavoratore.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in Cassazione il datore di lavoro, specificando come, in realtà, il giudice di seconde cure avesse errato nel ritenere sproporzionata la sanzione del licenziamento, in quanto il lavoratore aveva posto in essere, nel periodo di malattia, condotte che potevano comunque ledere i suoi interessi.

Iter argomentativo della Cassazione

I giudici di legittimità, investiti della controversia, hanno premesso come, nel nostro ordinamento, non vi sia un divieto assoluto imposto ai lavoratori assenti per malattia di svolgere altre attività, ancorché a favore di terzi; dunque, ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera.

Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può comunque assumere rilievo disciplinare, potendo giustificare finanche la sanzione del licenziamento, nel momento in cui vengano violati i doveri di correttezza e buona fede, nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà (cfr. *ex multis* Cass. nn. [15621/2001](#), [6047/2018](#), [13063/2022](#)).

Va, infatti, considerato che durante il periodo di sospensione del rapporto in caso di malattia, permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione e, in particolare, i doveri di diligenza e fedeltà ex [artt. 2104](#) e [2105](#) c.c., nonché gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli [artt. 1175](#) e [1375](#) c.c.

Tanto assunto, la valutazione del giudice di merito, con riferimento all'incidenza sulla guarigione dell'attività ludica svolta dal lavoratore, deve realizzarsi sulla base di un giudizio condotto *ex ante*, riferito, cioè, al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto, avendo ad oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante. Alla luce di ciò, nel caso di specie, non può che assumere rilievo la violazione, da parte del lavoratore, di tutte le cautele atte a permettere un'effettiva

guarigione, ivi comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico.

Decisione

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro.

La pronuncia del giudice di seconde cure non si è, infatti, conformata ai principi sopra esposti, nella misura in cui, pur rilevando che il datore di lavoro avesse in effetti provato l'idoneità potenziale dell'attività posta in essere dal lavoratore a pregiudicare o ritardare la guarigione, ha concluso che non sussistesse una giusta causa di licenziamento.

art. 1175 c.c.

art. 1375 c.c.

art. 18 L. 20.5.1970 n. 300

art. 2104 c.c.

art. 2105 c.c.

art. 2119 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2025 - "L'attività svolta in malattia non deve ritardare neanche potenzialmente la guarigione" - Andreozzi

Cass. Sez. Lavoro 28.4.2025 n. 11154

Guide Eutekne - Lavoro - "Licenziamento individuale" - Gianola G.

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Riduzione dei contributi previdenziali del 50% per nuove iscrizioni nel 2025 - Chiarimenti (circ. INPS 24.4.2025 n. 83)

L'art. 1 co. 186 della L. 207/2024 prevede una riduzione dei contributi previdenziali in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commercianti. Con la circ. 24.4.2025 n. 83, l'INPS ha diffuso i primi chiarimenti sulla misura e definito le modalità di presentazione della domanda.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione gli imprenditori individuali (ivi inclusi quelli in regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#)), i soci di società di persone e di srl, i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

Condizione per usufruire della riduzione è che questi soggetti:

- abbiano avviato tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025 un'attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- si siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla Gestione previdenziale nel 2025.

Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l'attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva ammonta al 50% dei contributi dovuti alle predette Gestioni; in assenza di particolari limitazioni, l'INPS conferma che la stessa opera tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d'impresa complessivamente dichiarati.

Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS, mentre restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Durata

Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire:

- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
- a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla Gestione previdenziale, a condizione che entrambe le condizioni si verifichino nel 2025, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla Gestione previdenziale.

Con riguardo al requisito della continuità, nell'ottica di agevolare le nuove attività, viene riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore cambi impresa e/o attività svolta, sia nel caso di variazione della Gestione previdenziale (da artigiani a commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell'attività lavorativa. Allo stesso modo, l'agevolazione permane in caso di variazioni nella posizione anagrafica che non comportino la cancellazione da una delle due Gestioni previdenziali.

L'interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle Gestioni speciali. È il caso del commerciante che inizia l'attività a marzo 2025 e la cessa a febbraio 2027; se a marzo 2027 avvia una nuova attività commerciale, può mantenere l'agevolazione essendovi obbligo contributivo per i mesi sia di febbraio che di marzo 2027; se invece la nuova attività venisse avviata ad aprile 2027, l'agevolazione verrebbe meno perché sarebbe interrotta la continuità, mancando copertura previdenziale per il mese di marzo 2027.

Alternatività con altre agevolazioni

La riduzione della L. [207/2024](#) è fruibile in alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota, come quella del 35% di cui alla L. [190/2014](#) per i contribuenti in regime forfetario.

Al riguardo viene precisato che, se prima della pubblicazione della circolare è stata richiesta la riduzione del regime forfetario, è possibile comunque presentare domanda per la maggior riduzione del 50%; ciò determina la revoca dell'agevolazione precedente dalla data di prima iscrizione alla Gestione previdenziale. Successivamente, esaurito il periodo di fruizione della riduzione del 50%, potrà essere chiesta nuovamente quella prevista dalla L. [190/2014](#).

Accredito dei contributi previdenziali

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'[art. 2](#) co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno; in caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di contributi calcolati con aliquota ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito con aliquota ordinaria, vengono accreditati ai fini pensionistici 6 mesi.

Presentazione della domanda

La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

art. 1 co. 186 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare INPS 24.4.2025 n. 83

Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2025 - "Contributi al 50% per la prima iscrizione nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti" - Rivetti

Guide Eutekne - Previdenza - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L.

190/2014)" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Rivetti P.

Leggi in evidenza

DIRITTO INDUSTRIALE

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 28.10.2024

DIRITTO INDUSTRIALE

BENI IMMATERIALI - MARCHIO - Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale -
Ulteriori disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 7 della L. 27.12.2023 n. 206, con il DM 3.7.2024 sono stati stabiliti i criteri e le modalità della procedura di subentro nella titolarità, da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, nonché di successivo utilizzo, dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.

Con il presente DM vengono stabilite ulteriori disposizioni attuative per la tutela dei marchi in esame.

Definizione di "marchio di particolare interesse e valenza nazionale"

Ai fini in esame, per "marchio di particolare interesse e valenza nazionale" si intende un marchio:

- registrato da almeno 50 anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre 50 anni;
- che gode di una rilevante notorietà;
- che è o è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.

Subentro nella titolarità del marchio

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio, deve notificare il progetto di cessazione dell'attività:

- alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione. Il progetto di cessazione dell'attività deve essere:

- redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- trasmesso alla suddetta Direzione generale tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo DGIND@pec.mimit.gov.it.

La Direzione generale, entro tre mesi dalla ricezione del progetto, comunica all'impresa, al suddetto indirizzo PEC:

- gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso;
- l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività.

Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarità del marchio procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cessione gratuita del marchio al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il mancato riscontro da parte della Direzione generale, entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

Utilizzo dei marchi registrati in capo al Ministero delle Imprese e del made in Italy

L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero delle Imprese e del made in Italy, può presentare un'apposita richiesta:

- all'Unità di missione per l'attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del suddetto Ministero, indicando gli elementi informativi inerenti il progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali;
- utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto;
- trasmettendolo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo umasi@pec.mise.gov.it.

A seguito della richiesta, il marchio viene messo a disposizione dell'impresa mediante un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile.

Risoluzione della licenza di utilizzo gratuito del marchio

Il suddetto contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale.

A tali fini, l'impresa licenziataria è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni:

- all'Ufficio I "Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese" dell'UMASI;
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo umasi@pec.mise.gov.it.

L'UMASI può effettuare anche verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell'impresa licenziataria.